

Al Difensore Civico della Regione Toscana
Via de' Pucci 4 50122 FIRENZE

via mail PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Richiesta esercizio poteri sostitutivi ex articolo 136 TUEL per il compimento di quanto omesso dall'ente.

Io sottoscritto Dott. Gabriele Galeotti, nato a Massa Marittima il 13.08.1964 ed ivi residente in Viale Togliatti 4, Consigliere Comunale del Gruppo "Lista Civica MASSA COMUNE", espone quanto segue.

In data 21.02.2015 avanzavo istanza per ricevere UNA PASSWORD NOMINATIVA PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE RELATIVO AL PROGRAMMA CONTABILE.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione V, infatti, ha accolto l'appello n.1136/2011 riformando la sentenza del TAR Puglia, Bari, sezione I, n.3859/2010, e ordinando al Comune resistente di consentire l'accesso ai dati contabili dell'Ente ai Consiglieri Comunali mediante esibizione del titolo informatico richiesto.

In mancanza di un riscontro, sollecitavo più volte (verbalmente e per scritto) il rilascio di quanto richiesto nel mio pieno diritto.

Nel frattempo, mediante ulteriori istanze, chiedevo informazioni sulla situazione contributiva di taluni Soggetti segnalatimi (ovvero segnalati alla Lista Civica), PESANTEMENTE MOROSI NEI CONFRONTI DELL'ENTE, anche in riferimento ad annualità ben più che immediatamente pregresse.

Sono frequenti, infatti e purtroppo, le rimostranze di Concittadini secondo i quali [ma io, ovviamente, non ci credo...] i controlli fiscali sulla corresponsione dei tributi locali verrebbero svolti con discrezionalità e parzialità, favorendo taluni Soggetti piuttosto che altri.

Presentavo anche una richiesta (mai evasa) e un'interrogazione [a risposta orale in Consiglio] per conoscere le modalità operative con cui l'Ente procede agli accertamenti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria locale e qual'è l'iter per giungere all'emissione delle cartelle ingiuntive il pagamento in mora, in caso di mancati o parziali versamenti.

Ebbene: anche con le sole, uniche e modeste informazioni ricevute dall'Ufficio Tributi comunale in data 20.02.2015 [sono a disposizione gli atti], ho potuto verificare la veridicità delle segnalazioni ricevute riconoscendo MOROSI, in particolare, tre "illustri" Contribuenti.

I primi due dei tre Soggetti citati, ADDIRITTURA, in quanto persone fisiche, risulta non abbiano pagato correttamente le imposte locali al loro stesso Comune NEMMENO QUANDO NE ERANO AMMINISTRATORI IN CARICA.

E' facile intuire il clamore suscitato dalla diffusione, seppure rispettosa (coi nomi opportunamente celati), della notizia; e, ovviamente, quanto il tutto abbia "disturbato" gli ambienti politici...

Per tutta risposta alla mia doverosa azione di controllo, con la non meglio definibile "disposizione" a firma del Vicesindaco di Massa Marittima prot.4837 del 02.04.2015 (non si tratta, infatti, né di un'ordinanza, né di un decreto) si è pensato bene di sospendere il rilascio dell'ulteriore documentazione richiesta, NEGANDO IL SACROSANTO DIRITTO DI ESERCITARE L'ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI RICONOSCIUTO AI CONSIGLIERI COMUNALI.

Assolutamente infondate, oltretutto, appaiono le ragioni addotte, peraltro supportate da ILLAZIONI di particolare gravità.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno un non condizionato diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione.

Ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

“La richiesta di accesso avanzata da uno di tali soggetti a motivo dell'espletamento del proprio mandato, pur senza alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione, neanche quando ricorra l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi” [Consiglio di Stato, sez.V, sentenza 04.05.2004 n.2716].

I casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall' art. 24 Legge 241/1990; contro i provvedimenti in materia, è contemplato anche il ricorso al Difensore Civico (che può anche sospendere i termini di un eventuale ricorso amministrativo).

Quanto adottato dal Comune di Massa Marittima appare, altresì, un RIDICOLO provvedimento di evidente “sottrazione temporanea” di un DIRITTO/DOVERE, peraltro INGENUAMENTE e DILETTANTISTICAMENTE MANCANTE di evidenziare il limite di tale “temporaneità”.

* * *

Ciò detto,

ritenendo PALESEMENTE E CLAMOROSAMENTE ILLEGITTIMA la disposizione sopra citata, ignorante espressi diritti, in negazione della trasparenza [con la quale gli amministratori della mia Cittadina sono soliti sciacquarsi spesso la bocca] oltreché manifesto strumento privativo dell'insindacabile diritto-dovere di vigilanza sull'azione amministrativa riservato ai Consiglieri Comunali,

persuaso, altresì, che quanto compromesso siano il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltreché la correttezza dell'azione amministrativa,

convinto, inoltre, che dai fatti emergano anche reati penalmente perseguibili quali l'ABUSO DI UFFICIO (di cui all'art.323 C.P.) e/o l'INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO (di cui all'art.340 C.P.), salvo se altri, a carico degli Attori della vicenda, ovvero Sindaco e Vicesindaco di Massa Marittima,

CHIEDO CORTESEMENTE

UN PIU' CHE RAPIDO INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE PER IL COMPIMENTO DI QUANTO OMESSO DALL'ENTE LOCALE E IN CENSURA DI QUEST'ULTIMO.

In allegato, la “disposizione” del Comune di Massa Marittima prot.4837 del 02.04.2015.

Con ossequio.

Dott. Gabriele GALEOTTI
58024 Massa Marittima (GR)
cell. 335 485680
gabriele@galeotti.it
galeotti@pec.it